



**REGOLAMENTO PER L' ARMAMENTO
DEGLI ADDETTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE**

(Attuazione D.M. n. 145 del 4 marzo 1987)

deliberazione C.C. n. 57 del 23/06/1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 8/11/2017

INDICE

CAPO I - GENERALITA'

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Qualifica P.S. ed arma
- Art. 3 Armi in dotazione
- Art. 3 bis Strumenti di autotutela

CAPO II - ADDESTRAMENTO

- Art. 4 Addestramento al tiro
- Art. 5 Frequenza dei poligoni di tiro

CAPO III - SERVIZI DI MODALITA'

- Art. 6 Servizi da svolgere in armi
- Art. 7 Assegnazione dell'arma
- Art. 8 Modalità di porto dell'arma
- Art. 9 Porto dell'arma
- Art. 10 Servizi svolti in armi in altri Comuni

CAPO IV - TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

- Art. 11 Deposito dell'arma
- Art. 12 Accesso all'arma
- Art. 13 Consegnatari dell'arma
- Art. 14 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 15 controlli
- Art. 16 Sostituzione delle munizioni

CAPO V - NORME FINALI

- Art. 17 Norme integrative
- Art. 18 Entrata in vigore

CAPO I
GENERALITÀ'

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di polizia Municipale di Cormanò, per le finalità di cui alla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2
QUALIFICA P.S. ED ARMA

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 3
ARMI IN DOTAZIONE

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e lo comunica al Prefetto. .

2. Tale numero equivale a quello degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un' arma.

3. L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 2 è la pistola semiautomatica Beretta, modello 84 F, calibro 9 corto bifilare, o similare, nel caso in cui al momento di ulteriori ordinazioni o sostituzioni, tale tipo di arma non sia in produzione .

Art. 3 bis
Strumenti di autotutela

Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quale lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti.

Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale costituiscono dotazione individuale e sono attribuiti previo specifico corso di addestramento all'uso..

L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Colpo di Polizia Locale.

CAPO II
ADDESTRAMENTO

Art. 4
ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di P.S. possono prestare servizio armati solo dopo essere stati ritenuti idonei ad un esame psico-attitudinale e aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentati di tiro a segno, presso un poligono abilitato.
2. A tal fine il Sindaco provvede all' iscrizione, di tutti gli addetti in possesso della qualifica di cui all'art 2, al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/5/1981 n. 286, ed all'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.
3. E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo, di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per coloro che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.

5. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel Capo IV del D.M. n. 145/87 e della legge 286/81.

ART. 5

FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO

1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore ai sensi della legge 18/06/1969 n. 323 ed ha la durata di sei anni.
2. A tal fine il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualifica di Agenti di P.S. ed annota gli estremi dell'autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.
3. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori del territorio del Comune di Cormanò, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui al comma 2 e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio del Comune di Cormanò fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO III

SERVIZI E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 6

SERVIZI DA SVOLGERE IN ARMI

1. I servizi per i quali gli addetti (Agenti di P.S.) possono portare senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - a - servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale urbana e delle altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalle leggi e dai regolamenti;
 - b - servizi in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato (quelli svolti in collaborazione con le Forze di

polizia dello stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65 in relazione all'art. 5 comma 4 della stessa e secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 145/87) salvo che sia diversamente disposto dalla competente autorità;

- c - servizi di pronto intervento (rientrano in tali servizi tutti quelli che rivestono il carattere dell'eccezionalità ed urgenza, che non sono programmabili e che sono connessi a fatti criminosi)
- d- servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale (si intendono quelli svolti in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, di manifestazioni di particolare importanza all'interno della Casa comunale che richiedono speciali servizi di vigilanza, la custodia delle schede elettorali, la vigilanza ai seggi elettorali, etc.);
- e - servizi di vigilanza e pattugliamento diurno e notturno.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DELL 'ARMA

1. L'arma, dotata di due caricatori e di n. 20 munizioni, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 4/3/1987 n. 145, è assegnata agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S.:
 - a - in via continuativa, nei casi di particolare necessità ed urgenza e limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere b) e c) di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b - di volta in volta, relativamente a quanto previsto dall'art. 6 comma 1, vale a dire tutti i servizi indicati alle lettere a - b - c - d - e.
2. il provvedimento con il quale viene assegnata l'arma in via continuativa o di Volta in volta, è disposto su richiesta del Comandante del Corpo, o di chi ne fa le veci, dal Sindaco che ne informa successivamente il Prefetto. Di tale provvedimento è fatta menzione sul tesserino di identificazione dell'addetto, che questi è tenuto a portare con se.

ART. 8
MODALITÀ' DI PORTO DELL ' ARMA

1. In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, appesa al cinturone, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane armato e la sicura inserita,
2. Per l'arma assegnata in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7/3/1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a svolgere servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonché nei casi di cui al comma precedente, questa è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
5. E' fatto divieto di consegnare o affidare a terzi, anche momentaneamente, l'arma in dotazione.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 9
PORTO DELL 'ARMA

Agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, è consentito il porto della medesima: nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, per frequentare il poligono di tiro, quando questo si trova ubicato fuori del territorio comunale, per raggiungere dal luogo di servizio il proprio domicilio e viceversa, anche se questo si trova fuori del Comune di Cormano.

ART. 10
SERVIZI SVOLTI IN ARMI IN ALTRI COMUNI

1. Per i servizi espletati, a seguito di speciale autorizzazione, fuori dell'ambito territoriale del

Comune di Cormano per collegamento (per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative), i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati in relazione ad accordi o piani operativi predisposti tra le Amministrazioni interessate.

2. E' consentito portare l'arma fuori dal territorio comunale oltre ai casi di cui all'art. 7, per prosecuzione di servizi che hanno avuto origine nel territorio del Comune di Cormano e che riguardano attività di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale e Pubblica Sicurezza.
3. Per i servizi di cui al comma 1, il Sindaco deve comunicare al Prefetto anche i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune di Cormano, il tipo di servizio che dovranno svolgere e la presumibile durata della missione

CAPO IV

TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

ART. 11

DEPOSITO DELL'ARMA

Le armi ed il relativo munizionamento sono custodite in due appositi armadi metallici corazzati, distinti, chiusi con serrature di sicurezza posti nel locale del Corpo di Polizia Municipale, oppure in un locale dotato di finestre con inferriate e porta blindata. Nei medesimi armadi, vengono depositate le armi e le relative munizioni degli Agenti non in servizio, assenti per ferie o malattia ovvero impegnati in servizi non armati, nonché le armi previste in funzione di riserva.

ART. 12

ACCESSO ALL'ARMA

1. L' uso del le armi è annotato su appositi registri.
 - a. registro per il carico delle armi e munizioni, con pagine numerate preventivamente vistate dal Questore;
 - b. registro di prelievo e versamento armi e munizioni con pagine numerate vistato dal Comandante del Corpo;
 - c. registro ispezioni con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo o facente funzioni;
 - d. registro riparazioni armi, con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo;
 - e. registro dei materiali per la manutenzione delle armi.
2. L'accesso agli armadi è consentito al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario ed al sub-consegnatario delle armi.

E' altresì consentito l'accesso al personale addetto ai servizi connessi e sotto la responsabilità del consegnatario o sub consegnatario delle armi .

ART. 13

CONSEGNATARI DELLE ARMI

1. Al consegnatario delle armi sono affiancati dei sub-consegnatari, che hanno il compito di sostituirlo nei diversi turni sui quali si articola il servizio svolto dagli appartenenti al Corpo.
2. Essi sono responsabili, durante il proprio turno di servizio, delle operazioni e della custodia delle armi ed in particolare delle chiavi loro affidate, così come disciplinato dal presente Regolamento.
3. Fuori dall'orario di servizio, tali chiavi sono custodite in una cassaforte del corpo in un contenitore

metallico con chiusura di sicurezza a cura del consegnatario o di un sub-consegnatario delle armi,

4. Una copia di riserva di tutte le chiavi è conservata dal Comandante del Corpo di polizia Municipale in busta chiusa controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte o armadio corazzato.

ART. 14

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7 comma 1 è prelevata all'inizio del servizio presso l'armadio che la contiene ed ivi restituita al termine del medesimo servizio.
2. Le armi debbono essere consegnate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo attrezzato all'esterno del locale contenente le armi, dove debbono essere affisse le prescrizioni di sicurezza.

ART. 15

CONTROLLI

1. II consegnatario ed i sub-consegnatari delle armi riportano su appositi moduli l'esito dei controlli che devono svolgere all'inizio ed alla fine del proprio servizio.
2. II Sindaco, l'Assessore Delegato, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

ART. 16
SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni, salvo sostituzioni anticipate nel caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo. Queste ultime sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate nell'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 17
NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della legge 18/4/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, del Regolamento Comunale di polizia Municipale approvato con Delibera C.C. n. 20 del 20/03/1992 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART .18
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.